

Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili
 (del 19 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012,¹

decreta:

I. Oggetto

Art. 1 ¹Il presente regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

²Per la fissazione dell'onorario fanno stato i principi dell'articolo 21 capoverso 2 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012.²

II. Assistenza giudiziaria

1. Onorario e spese

Art. 2 ¹All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del presente regolamento.

²Egli ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 del presente regolamento.

³L'avvocato remunerato dallo Stato non può esigere dal patrocinato l'onorario per la stessa prestazione.

2. Patrocinatore d'ufficio

Art. 3 ¹Per ragioni di economicità, l'autorità competente per la designazione del patrocinatore d'ufficio non è vincolata dall'eventuale proposta di designazione formulata dall'interessato.

²L'autorità competente può ammettere l'interessato al gratuito patrocinio e può fissare l'importo massimo riconosciuto al patrocinatore.

3. Onorario

a. In generale

Art. 4 ¹L'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-- l'ora.

²Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato fino a fr. 250.-- l'ora.

³L'onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.-- l'ora.

b. Nelle cause di stato

Art. 5³ Salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell'unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, è riconosciuto un onorario massimo, calcolato sulla base dell'articolo 4, di fr. 4200.--.

c. Al di fuori dell'orario di lavoro usuale

Art. 5a⁴ ¹L'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell'orario di lavoro usuale è fissato a fr. 250.-- l'ora; quello del praticante legale a fr. 110.-- l'ora.

²È considerato al di fuori dell'orario di lavoro usuale l'intervento effettuato tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato.

4. Spese

¹ Ingresso modificato dal R 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 603.

² Cpv. modificato dal R 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 603.

³ Art. modificato dal R 21.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 476.

⁴ Art. introdotto dal R 28.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 403.

Art. 6 ¹Al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto; il rimborso è calcolato secondo la tariffa seguente:⁵

onorario	rimborso spese
sino a fr. 5'000.--	10%
oltre i fr. 5'000.-- sino a fr. 10'000.--	6%, ma almeno fr. 500.--
oltre i fr. 10'000.-- sino a fr. 20'000.--	5%, ma almeno fr. 600.--
oltre i fr. 20'000.--	4%, ma almeno fr. 1000.--

²Il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell'interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio.

³L'autorità presso la quale è pendente la causa mette a disposizione dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria le fotocopie dei documenti dell'incarto in modo gratuito.

5. Eccezioni

Art. 7 Nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa, tra le spese effettivamente sopportate e quelle da riconoscere sulla base della presente tariffa, o qualora le particolarità del caso lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.

6. Obblighi dell'avvocato

a. Nei confronti dell'autorità

Art. 8 ¹L'avvocato informa immediatamente l'autorità competente quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4200.-- o l'importo massimo fissato dal giudice.⁶

²L'avvocato informa tempestivamente l'autorità competente sugli acconti domandati e ricevuti.

b. Nei confronti del patrocinato

Art. 9 L'avvocato è tenuto a presentare al patrocinato, se richiesto, la distinta delle principali operazioni di patrocinio e delle spese effettive.

III. Ripetibili

1. Definizione

Art. 10 ¹Le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate nell'interesse del cliente.

²Il presente regolamento non si applica alle relazioni tra l'avvocato e il patrocinato.

2. Pratiche con valore determinato o determinabile

Art. 11 ¹Nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite secondo la seguente tariffa:

valore	ripetibili
fino a fr. 20'000.--	15-25%
oltre i fr. 20'000.-- sino a fr. 50'000.--	10-20%
oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.--	8-15%
oltre i fr. 100'000.-- sino a fr. 500'000.--	6-9%
oltre i fr. 500'000.-- sino a fr. 1'000'000.--	4-6%
oltre i fr. 1'000'000.-- sino a fr. 2'000'000.--	3-5%
oltre i fr. 2'000'000.-- sino a fr. 5'000'000.--	2-4%
oltre i fr. 5'000'000.--	2%

²In deroga al cpv. 1:

- nel caso di ricorso, appello o altro rimedio giuridico, le ripetibili sono fissate tra il 30% e il 60% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1;
- nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti, le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1.

³Per la determinazione del valore fanno stato le norme della procedura civile, ritenuto che importi volutamente esagerati devono essere ridotti.

⁴Per le cause di espropriazione, il valore litigioso è dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e l'offerta dell'ente espropriante.

⁵ Cpv. modificato dal R 5.5.2009; in vigore dall'8.5.2009 - BU 2009, 199.

⁶ Cpv. modificato dal R 21.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 476.

⁵Le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio.

3. Pratiche senza valore determinato o determinabile

Art. 12 Nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.-- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.-- l'ora per il praticante; è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 5.

4. Eccezioni

Art. 13 ¹Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.

²Se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata.

5. Determinazione delle ripetibili

Art 14 ¹L'autorità competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto.

²Può essere presentata una nota d'onorario e spese.

6. Patrocinatori non iscritti nel registro degli avvocati

Art. 15 L'autorità competente può accordare un'indennità al patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati, purché esso sia legittimato a rappresentare una parte, se la qualità delle prestazioni e le circostanze lo giustificano e avuto riguardo dello svolgimento diligente del patrocinio.

IV. Disposizioni transitorie

Art. 16 ¹Nel caso in cui la decisione sul patrocinio d'ufficio o sull'assistenza giudiziaria sia stata emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni previgenti.

²Per i procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente.⁷

V. Entrata in vigore

Art. 17 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Pubblicato nel BU **2007**, 727.

⁷ Cpv. introdotto dal R 18.3.2008; in vigore dal 21.3.2008 - BU 2008, 144.